



Prot. 158/vf

Como, 18 marzo 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 5/2015

Convenzione per firma digitale CNS

Si comunica che il CNPI e Aruba Pec S.p.a. hanno sottoscritto, lo scorso 19 febbraio, una convenzione grazie alla quale i professionisti potranno richiedere (a condizioni particolari e vantaggiose) la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Cos'è la CNS?

È un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale. È uno strumento informatico che consente l'identificazione certa dell'utente in rete e permette di consultare, ad esempio, i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni, così come contiene i dati relativi all'iscrizione all'Albo professionale.

Il certificato digitale, contenuto all'interno della CNS, è l'equivalente elettronico di un documento d'identità (come il passaporto o la carta d'identità) e identifica in maniera digitale una persona fisica o un'entità. Viene emesso da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà scaduto.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l'apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l'inalterabilità delle informazioni in esso contenute.

Come richiederla?

Richiedere il kit della firma digitale con CNS è semplicissimo. Il professionista non deve far altro che accedere alla sua area riservata di Albo Unico (www.albounicoperind.it/).

Qualora non si fosse ancora registrato dovrà prima cliccare sul tasto "Registrati" e seguire le istruzioni indicate.

Una volta all'interno della propria area riservata, il professionista dovrà cliccare sul tasto "Richiedi CNS": a quel punto sarà re-indirizzato direttamente sul sito di Aruba dove, dopo aver digitato il codice convenzione, terminerà la richiesta della CNS ed il pagamento del kit.

Il kit, già attivato, sarà spedito direttamente da Aruba al Collegio di appartenenza dell'iscritto che non dovrà far altro che ritirarlo firmando la ricevuta di consegna.

Il costo

Il kit della firma digitale con CNS (sim card e lettore AK, oltre certificati) costa **39,50 euro** ai quali occorre aggiungere ulteriori **5 euro** per la consegna al Collegio. I prezzi su indicati sono **IVA esclusa**.

DA CNPI

Autorizzazione unica ambientale, ecco il nuovo modello unico nazionale

Il D.P.R. 59/2013 ha istituito l'Autorizzazione unica ambientale (Aua), il provvedimento rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali.

In particolare, sono 7 le autorizzazioni di base che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si possono eventualmente aggiungere altri permessi individuati da norme regionali:

- autorizzazione sugli scarichi
- comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- documentazione previsionale di impatto acustico
- autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione
- comunicazione sullo smaltimento
- recupero dei rifiuti

La Conferenza unificata del 26 febbraio scorso ha approvato il modello unico semplificato relativo all'Autorizzazione che le piccole e medie imprese sono tenute a presentare per gli interventi su impianti produttivi che non hanno dimensioni tali da richiedere l'AIA.

Ricordiamo che l'Aua va richiesta con un'unica domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive); il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, salvo i casi in cui è necessario convocare la Conferenza di Servizi.

Le Regioni dovranno adottare il nuovo modulo standard, adeguando i contenuti alle normative regionali di settore, entro il 30 giugno 2015.

Rifiuti pericolosi, al via la nuova procedura per una corretta classificazione

D.L. 24.06.2014,
n. 91

G.U. 24.06.2014,
n. 144

A partire dal 18.02.2015 è in vigore la nuova procedura per la corretta classificazione dei rifiuti pericolosi, con pesanti sanzioni e nuove procedure per produttori e gestori.

La nuova disciplina della classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Competitività (D.L. 91/2014), con particolare riferimento alla distinzione fra quelli pericolosi e non.

Nel provvedimento, infatti, sono elencati i principi di classificazione dei rifiuti che viene effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Tre sono i casi che possono verificarsi:

- i rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco, denominati pericolosi in "assoluto". Essi sono considerati sempre come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono, senza alcuna ulteriore specificazione
- i rifiuti caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, denominati non pericolosi in "assoluto". Essi vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono, senza ulteriore specificazione
- i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari ("a specchio"), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno, devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede (indagini previste nel Decreto stesso)

Nel caso in cui le sostanze presenti in un rifiuto non siano note o non siano determinate con le modalità stabilite, le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, pertanto il rifiuto si classifica come pericoloso in applicazione del principio di precauzione.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg>

**Pubblicazione
nuova versione
procedura
PREGEO 10.6.0**

Come è noto, il 2 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate la versione 10.6.0 della procedura Pregeo 10, ad uso dei professionisti, per la predisposizione degli atti di aggiornamento.

Il nuovo sistema di aggiornamento, nell'anno 2014, è stato oggetto di sperimentazione su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di tutte le categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento.

La sperimentazione di che trattasi ha permesso di individuare nella nuova procedura alcune anomalie, che sono state prontamente corrette da Sogei prima della pubblicazione della procedura sul sito dell' Agenzia.

Ciò nonostante, il limitato uso della procedura durante il periodo di sperimentazione ha consentito di evidenziare in parte le anomalie presenti.

Dal 2 gennaio 2015, l'uso più intenso della procedura da parte dei professionisti ha consentito di evidenziare ulteriori anomalie.

Conseguentemente sono state apportate alla procedura alcune migliorie e corretti alcuni errori, pertanto l' Agenzia ha ritenuto necessario rendere disponibile all'utenza professionale la versione corretta della procedura Pregeo 10.6.0, che è stata pubblicata sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate il 10 marzo u.s.

**Orari apertura
URP**

L' Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Como - Territorio, comunica che da lunedì 16.03 2015 l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) osserverà i seguenti orari:

- UTENZA PRIVATA: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 12.30
- UTENZA TECNICA: martedì e giovedì dalle 08.00 alle 12.00

Per esigenze particolari ed eccezionali al di fuori degli orari suddetti, fissati per l'udienza tecnica, si potrà chiedere di essere ricevuti dal Direttore.

**Atti di
aggiornamento
catastale - dal 1°
giugno solo
tramite web.**

Dal prossimo 1° giugno, gli atti di aggiornamento del catasto potranno essere presentati **esclusivamente** attraverso il canale telematico. Lo stabilisce il provvedimento firmato l'11.03 u.s. dal Direttore dell' Agenzia delle Entrate, che rende obbligatorio per i professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, l'uso del Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento.

Quali sono gli atti coinvolti - Con il Muic vengono presentati:

- le dichiarazioni di nuova costruzione
- le dichiarazioni di variazione
- le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano
- i tipi mappali
- i tipi di frazionamento
- i tipi particellari.

Per la trasmissione del modello saranno utilizzate le procedure Docfa e Pregeo e le specifiche tecniche già in uso. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, il professionista potrà comunque presentare l'atto di aggiornamento su supporto informatico.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".

Se la costruzione del vicino ostacola il panorama scatta il risarcimento per il danno arrecato

Consiglio di Stato
Sent. 27.01.2015,
n. 362

"Poiché il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire..."

Questo il giudizio del Consiglio di Stato nella sentenza n. 362/2015 in merito ad un ricorso operato da un cittadino nei confronti di una sentenza avversa emessa dal TAR della Campania.

Nel caso in esame, il Comune rilasciava una licenza edilizia per la realizzazione di una sopraelevazione di un terzo piano su un fabbricato condominiale; il provvedimento veniva impugnato dal vicino in quanto contrastante con le disposizioni urbanistiche vigenti e chiedendo al TAR della Campania il risarcimento per i danni subiti.

Il TAR accoglieva il ricorso proposto e condannava il condominio all'eliminazione delle modifiche al fabbricato eseguite in virtù del titolo annullato, ma riteneva inammissibile la richiesta di risarcimento per il danno subito da diminuzione permanente del valore dell'immobile.

Di diverso e definitivo avviso il Consiglio di Stato che ha peraltro verificato l'impossibilità della demolizione delle opere eseguite per ragioni di stabilità dell'intero fabbricato.

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CCEN43KYUZVBJNWCJ5JS6UWGGY&q=>

Sistemi efficienti di utenza: pubblicate le Regole Applicative e online il portale informatico per inviare le richieste di qualifica

Il GSE informa che sono pubblicate "Le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014".

Le Regole Applicative descrivono le modalità di richiesta, il procedimento di valutazione e la comunicazione degli esiti della qualifica SEU o SEESEU (A-B-C) esclusivamente per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

Il documento è stato redatto dal GSE ai sensi della normativa vigente, di quanto disposto con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 578/2013/R/eel e s.m.i. per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, e sulla base degli ulteriori indirizzi forniti dall'Autorità in fase di approvazione del documento stesso.

[Regole applicative SEU-SEESEU](#)

Nuove pubblicazioni

DPR 19.01.2015,
n. 8
G.U. 21.02.2015, n. 43

Delib. 29.02.2015,
n. 79/2015/R/eel

Sono stati recentemente pubblicati i seguenti decreti e delibere:

Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8

"Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30.04.1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio".

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/21/15G00022/sg%20jsessionid=SFg+7Abf6QpJbhAqyEwUhg_.ntc-as4-guri2b

Deliberazione 26 febbraio 2015

"Completamento della regolazione in materia di teledistacco degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media tensione per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/079-15.htm>

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali
D.M. 10.01.2014

Il Ministero ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali.

Con la convenzione del 4.02.2015 stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.

Pertanto, per consentire il versamento dei suddetti contributi, tramite il modello F24, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:

- "E066" denominato "EPPI - I Acconto - art. 8, c. 1, del Regolam. di previdenza";
- "E067" denominato "EPPI - II Acconto - art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza";
- "E068" denominato "EPPI - Saldo contributivo - art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza";
- "E069" denominato "EPPI - Contributi scaduti";
- "E070" denominato "EPPI - Interessi di mora e sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi - art. 10 del Regolamento di previdenza";
- "E071" denominato "EPPI - Sanzioni per omessa, ritardata trasmissione, nonché infedele dichiarazione delle comunicazioni obbligatorie - art. 11, c. 5, del Regolamento di previdenza";
- "E072" denominato "EPPI - Spese legali a seguito di procedimento giudiziario".

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice ente", il codice "0009";
- nel campo "codice sede", nessun valore;
- nel campo "codice posizione", nessun valore;
- nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", il mese e l'anno nel quale si effettua il versamento, nel formato "MM/AAAA".

Si precisa che le suddette causali sono operativamente efficaci a dal 23.02. 2015.

Split payment, nuove semplificazioni per i rimborsi IVA

D.M. 20.02.2015
G.U. 27.02.2015,
n. 48

È stato pubblicato il nuovo Decreto che apporta una modifica al D.M. 23 gennaio 2015 in materia di split payment, il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).

Ai fine di semplificare i meccanismi, il nuovo decreto prevede che i rimborsi IVA da erogarsi in via prioritaria ai contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment non siano assoggettati ai criteri previsti dall'art. 2, D.M. 22 marzo 2007, ovvero:

- esercizio dell'attività svolta da almeno 3 anni
- ammontare del credito Iva sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o a 3.000 euro per i rimborsi trimestrali
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto

Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015; mentre le domande di richiesta di rimborso devono essere presentate entro il 30 aprile 2015 all'Agenzia delle Entrate.

<http://www.finanze.it/export/download/altri/doc00334720150220164607.pdf>

**Split payment,
nuovo regime
dei minimi,
dichiarazione
precompilata,
ravvedimento
operoso:**

**ecco i
chiarimenti
dell'Agenzia
delle Entrate**
Ag. Entrate
Circ. 19.02.2015,
n. 6

**Rent to buy,
quali le tasse
da applicare
al canone
d'affitto
e quali alla
quota di
anticipo
prezzo?**

Agenzia Entrate
Circ. 19.02.2015,
n. 4

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una Circolare in risposta ai quesiti sottoposti dalla stampa specializzata in occasione del Videoforum del 22 gennaio 2015 e dell'ultima edizione di Telefisco del 29 gennaio 2015.

Di seguito analizziamo alcuni dei temi affrontati nel documento.

Split payment

In merito allo "split payment" viene precisato che il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali (es. regime dei minimi) che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura.

Nell'ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, esse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

Viene precisato, inoltre, che lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta di acconto.

Nuovo regime forfettario

Con riferimento al nuovo regime forfettario (di cui alla Legge 190/2014), si precisa che vi possono accedere anche i soggetti che già esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Inoltre, per quanto riguarda l'IVA detraibile sui beni acquistati viene precisato (sempre riguardo al regime dei minimi) che il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

Dichiarazione precompilata

Con riferimento al nuovo 730 precompilato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è prevista l'esclusione dal controllo formale in caso di eventuali informazioni incomplete.

Pertanto, nell'ipotesi in cui l'onere non sia stato indicato in dichiarazione, bensì inserito nel prospetto separato, la dichiarazione non potrà considerarsi "accettata senza modifiche", con conseguenti possibili controlli formali.

Inoltre, viene anche ribadito che, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o professionista.

Ravvedimento operoso

Le nuove regole sul ravvedimento, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, trovano applicazione anche in riferimento alle violazioni che alla data del primo gennaio 2015 sono già state constatate dall'ufficio ma non sono ancora state interessate da avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+6e+del+19+febbraio+2015/CIRCOLARE+VIDEOFORUM+IO-TELEFISCO24ORE-FORUMLAVORO+2015+CONDIVISA+18+FEB+2015.pdf>

Il Decreto 133/2014 (Legge 164/2014) ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, il rent to buy, ossia l'affitto con riscatto.

Si tratta di un contratto relativo al godimento di un immobile, in funzione della successiva alienazione caratterizzato dai seguenti elementi:

- l'immediata concessione in godimento dell'immobile mediante il pagamento di canoni
- il diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene
- l'imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina fiscale da applicare per la tassazione dei contratti in argomento, a seconda della funzione specifica per cui il canone viene versato: il godimento dell'immobile o l'acconto sul prezzo finale di trasferimento.

Nel caso della locazione si applicano, per le imposte dirette ed indirette, le disposizioni previste per i contratti di locazione.

Per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell'immobile, invece, si applicherà la normativa fiscale prevista per gli acconti-prezzo.

Nello specifico, la Circolare tratta i seguenti argomenti:

- l'inquadramento civilistico dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
- la disciplina fiscale dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
- la fase di godimento dell'immobile: trattamento del canone per godimento del bene e acconto prezzo
- l'esercizio del diritto di acquisto e trasferimento dell'immobile
- il mancato trasferimento dell'immobile e restituzione degli acconti

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Febraio+2015/Circolare+n+4E+del+19+febraio+2015/Circolare+n+4E+19022015.pdf>

Da Itaca la guida alla trasparenza e tracciabilità degli appalti in fase esecutiva

Fornire indicazioni su buone prassi di trasparenza a tutte le amministrazioni aggiudicatrici nella gestione della fase esecutiva di un contratto pubblico.

Questo è l'obiettivo della pubblicazione ITACA "Guida alla redazione dei documenti per la trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il documento risponde alla necessità di chiarezza e trasparenza nella catena dei subappalti, che nel ciclo dell'appalto presenta il più alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e fornisce informazioni utili alla gestione dei contratti. http://www.itaca.org/documenti/news/DOC.CR5BIS_Guida-TT_190215.pdf

Comunicazione da EPPI

Perviene dall'Ente di Previdenza dei Periti Industriali - EPPI la comunicazione che accedendo all'area riservata di Albo Unico, è possibile richiedere l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Si leggano queste brevi note informative per conoscere il perché della necessità di disporre di una PEC e le modalità di richiesta **per coloro che non avessero già provveduto in precedenza.**

Cos'è la PEC?

La PEC, posta elettronica certificata, rappresenta l'innovazione nell'ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. La PEC, o più comunemente detta posta certificata, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

Perché richiederla?

L'articolo 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) ha introdotto l'obbligo da parte dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo all'Ordine o Collegio di appartenenza.

Leggi il testo dell'articolo:

"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."

Come richiederla?

Richiedere l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata è semplicissimo. Non si deve far altro che accedere alla propria area riservata di Albo Unico (www.albounicoperind.it/).

Qualora non ci si fosse ancora registrati si dovrà prima cliccare sul tasto "Registrati" e seguire le istruzioni indicate.

Una volta all'interno della propria area riservata, si dovrà cliccare sul tasto "Richiedi PEC/CNS" e scegliere la richiesta PEC: a quel punto integrerà l'apposito form precompilato con l'indicazione dei dati relativi ad un documento d'identità in corso di validità. Una volta fatto questo passaggio, il form sarà inviato telematicamente direttamente ad Aruba che terminerà il processo creando la casella di posta elettronica certificata e le invierà le credenziali di accesso.

Per attivare la casella di posta elettronica certificata, dovrà accedere nuovamente alla sua area riservata di Albo Unico ed apporre - in corrispondenza dell'apposito campo - un flag: in tal modo dichiarerà che quella determinata casella di posta elettronica certificata è utilizzata per le comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al termine di quest'ultimo processo, i dati relativi alla PEC saranno registrati in un file che sarà trasmesso ai due registri nazionali PEC (INI PEC e Reginde) per dare pubblicità della stessa.

Gli uffici EPPI sono a disposizione degli iscritti per qualsiasi chiarimento e rispondono al numero 06/44001 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ed il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30. In alternativa si può contattare tramite mail all'indirizzo info@epi.it od info@pec.epi.it

Sicurezza ascensori: in Gazzetta il Decreto con le novità estese anche a quelli pubblici

DPR 19.01.2015, n. 8
G.U. 21.02.2015, n. 43

Pubblicato in Gazzetta il D.P.R. 8/2015, contenente novità in merito all'applicazione delle norme per l'esercizio di ascensori montacarichi.

Il provvedimento è stato emanato ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e alla necessità di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

Il D.P.R. 8/2015 integra le disposizioni del Decreto 162/1999 per quanto riguarda la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi, estendendole a tutti gli ascensori anche a quelli di servizio pubblico (il D.P.R. 162/1999 si riferiva solo a quelli in servizio privato).

Il Decreto, nel dettaglio, affronta i seguenti aspetti: ambito di applicazione, messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato, verifiche periodiche, accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga.

Per quanto riguarda, invece, le verifiche e le prove periodiche, le procedure per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico è previsto un

**Sicurezza
sul lavoro,
quali sono i
rischi di natura
elettrica
e come
prevenirli?
Ecco una
pratica guida**

decreto del Ministero delle Infrastrutture, che dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla pubblicazione del DPR 8/2015.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/21/15G00022/sg>

Il rischio elettrico deriva dagli effetti dannosi che la corrente elettrica può provocare sull'uomo in modo diretto (quando il corpo umano è attraversato da corrente) o indiretto (es. incendio dovuto a causa elettrica).

Tale rischio è tra le principali cause di infortunio o danno per la salute sui luoghi di lavoro. Al fine di tutelare i lavoratori da eventuali rischi di natura elettrica, proponiamo l'opuscolo dell'ASL Frosinone che fornisce utili informazioni sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, i danni e le adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare.

Gli argomenti trattati sono:

infortuni da elettrocuzione, pericolosità della corrente elettrica, pericolosità della differenza di potenziale, indicazione per il primo soccorso, rischi di natura elettrica, valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, buone pratiche comportamentali, obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08.

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150224_ASL_FR_opuscolo_Rischio_elettrico.pdf

**Proroghe
per le strutture
alberghiere**

L. 27.02.2015, n. 11
G.U. 28.02.2015, n. 49

A seguito del decreto mille proroghe di fine anno (DL 31/12/14, n. 192), è stata pubblicata la Legge 11/2015 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.12.2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Il termine per l'adeguamento a fini antincendio delle strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'11/5/94 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/12, è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2015.

Inoltre, le attività per cui sono previsti adempimenti introdotti dal DPR 151/11 che presenteranno l'istanza di valutazione dei progetti secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 151/11 entro l'1.11.2015, avranno tempo fino al 7.10.2016.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/2/28/15G00031/sg>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

